



**CITTA' DI SPARANISE**  
PROVINCIA DI CASERTA

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER  
LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI  
SOCIALI AGEVOLATE**

Approvato con delibera consiliare n.37 del 05/07/2001  
Integrazione con delibera consiliare n. 2 del 02/04/2004  
Modifica e integrazione con delibera consiliare n. 18 del 23.06./2008

**ARTICOLO 1**  
***OGGETTO - RIFERIMENTI -***

**Il presente regolamento disciplina l'applicazione della normativa inerente l'indicatore della situazione economica equivalente ( Isee ) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Sparanise. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa speciale definita dall'art.1 comma 2 del D.Lgs del 31.3.98 n.109, e integrazioni e dal D.Lgs n.130 del 3.5.2000.**

## ARTICOLO 2

### APPLICAZIONI

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a domanda individuale per l'erogazione di sussidi e/o contributi ordinari, straordinari, vantaggi economici, prestazioni sociali agevolate a favore di famiglie e di singoli cittadini residenti nel territorio comunale e che si trovano in condizione di disagio economico.

2. Per sussidio e/o contributo economico ordinario si intende un intervento atto a concorrere al superamento di indigenza del nucleo familiare che viene erogato come servizio complementare mediante la fornitura di "Buoni servizio" denominati *Ticket Service*, per l'acquisto di prodotti alimentari e generi di prima necessità, farmaci o usufruire di servizi. La soglia ISEE è stabilita in €. **2.065,83**. Il buono servizio corrispondente al valore nominale di €. 5,29, sarà erogato, al richiedente in possesso dei requisiti, con cadenza trimestrale e per un massimo di €. 126,96, previa verifica della disponibilità di bilancio.

3. Per sussidio e/o contributo economico straordinario si intende un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie (gravi malattie, spese funerarie, sfratto, perdita del posto di lavoro ecc.) ed ha carattere straordinario. Per tale erogazione l'importo stabilito è pari ad €. **300,00** e la soglia ISEE è stabilita in €. **3.615,20**. La soglia ISEE non è vincolante per il contributo richiesto a fronte della perdita del posto di lavoro verificatasi nell'anno di competenza.

4. Per vantaggi economici si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o la fruizione di un servizio senza corrispettivo come sotto specificato:

1. esenzione dal pagamento del ticket mensa scolastica per i nuclei familiari con una soglia ISEE non superiore ad € **2.065,83**;
2. riduzione del canone locativo o concessorio a favore di soggetti operanti in forme associative, di associazioni di volontariato e di cooperative sociali che possono essere assegnatari di beni immobili di proprietà comunale o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione, previamente determinati dall'Organo Esecutivo, secondo le percentuali di seguito indicate:
  - 100 % (comodato gratuito) per i soggetti operanti nei settori previsti dalle leggi speciali vigenti in materia di tossicodipendenze e di pubblica assistenza;
  - 100% per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nel campo assistenziale e più precisamente per quanto riguarda handicap, emarginazione; i soggetti operanti in ambito sociale con riferimento alla terza età, le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di "soci volontari" (ex art. 2 della Legge n. 381 dell'8.11.1991) ed almeno il 30% di "persone svantaggiate" (ex art. 4 della Legge n. 381 dell'8.11.1991);
  - 75% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale, aggregativo e sociale e le cooperative sociali in cui siano presenti almeno il 30% di "soci volontari", ovvero almeno il 30% di "persone svantaggiate".

5. Per contributo spese di viaggio si intende un aiuto economico per le spese che si sostengono per il trasporto di soggetti diversamente abili, riconosciuti ai sensi della L.104/1992, che hanno necessità di raggiungere centri di riabilitazione fuori dal territorio comunale. Tale contributo è stabilito in €. 8,00 per ogni accesso e la soglia ISEE pari ad €. **7.746,86**.

6. Per erogazione di latte artificiale (neonati fino al 6° mese di vita) si intende tale fornitura a favore di nuclei familiari residenti nel territorio comunale con una soglia ISEE pari ad €. **5.500,00**.

7. Le domande, intese ad ottenere l'erogazione di contributi, vantaggi economici e prestazioni sociali agevolate, devono essere redatte secondo lo schema predisposto dal competente ufficio. Quelle presentate senza fonte di reddito devono essere corredate da apposita dichiarazione di responsabilità, per sé e per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di non aver percepito, nell'anno precedente, redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale e che si trova in stato di disoccupazione e/o inoccupazione con l'indicazione della data di iscrizione al Centro per l'impiego competente per territorio.

**ARTICOLO 3**  
**INDICATORE DELLA SITUAZIONE**  
**ECONOMICA EQUIVALENTE**

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.Pe.F., anche se non conviventi.

2. L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ( D.Lgs 3 Maggio 2000,n.130 ) secondo le modalità di cui al successivo art.4.

---

**ARTICOLO 4**  
**MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO**

**1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:**

**a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari.**

**Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.**

**Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.**

**b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze.**

**2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.**

**3. Da tale somma si detrae la somma di £.3.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.**

--

## ARTICOLO 4

### *MODALITÀ DI CALCOLO DEL REDDITO*

1. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo I.R.Pe.F., Rigo 6) ovvero, in mancanza di obbligo di dichiarazione, dall'ultimo certificato rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Il reddito è da considerare al netto dei redditi agrari.

Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazioni di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.

Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà farsi riferimento alla base imponibile determinata ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

b) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare, con riferimento ad apposita circolare del Ministero delle Finanze.

2. Il reddito del nucleo familiare si calcola sommando i redditi di ciascun componente.

3. Da tale somma si detrae la somma di **£.3.500.000** qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

## ARTICOLO 5 MODALITÀ DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare:

a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato, al netto dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione di detti fabbricati.

In tale calcolo non è da considerare il valore della casa di residenza, comprese le unità immobiliari di categoria catastale "C" annesse alla stessa, del nucleo familiare, definito secondo gli stessi criteri.

Qualora la casa di residenza non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il relativo valore non si computa per intero, qualora, viceversa, appartenga alle suddette categorie il relativo valore non si computa per il 50 per cento.

b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del Tesoro, ai sensi del decreto legislativo di cui all'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il valore risultante da tale somma è moltiplicato per un coefficiente, individuato in maniera differenziata a seconda che la casa di residenza del nucleo familiare appartenga o meno a uno dei componenti.

a) qualora la casa di residenza appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è individuato come segue:

- per valori inferiori o uguali a 70 milioni di lire (Euro 36.151,98), il coefficiente è uguale a zero;

- per valori compresi tra i 70 (Euro 36.151,98) ed i 150 milioni (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente i 70 milioni (Euro 36.151,98), il coefficiente è pari al 10 per cento;

- per valori superiori ai 150 milioni (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento.

b) qualora la casa di residenza non appartenga a uno dei componenti, il coefficiente è individuato come segue:

- per valori inferiori o uguali a 50 milioni di lire (Euro 25.817,11), il coefficiente è uguale a zero;

- per valori compresi tra i 50 (Euro 25.817,11) e i 150 milioni di lire (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente i 50 milioni (Euro 25.817,11), il coefficiente è pari al 10 per cento;

- per valori superiori ai 150 milioni (Euro 77.468,53), e per la sola parte eccedente tale valore, il coefficiente è pari al 20 per cento.

**ARTICOLO 6**  
**FATTORI CORRETTIVI ED ALTRI ELEMENTI**  
**PER CALCOLO INDICATORE DELLA SITUAZIONE**  
**ECONOMICA EQUIVALENTE**

2. I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

numero dei componenti il nucleo familiare	parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

3. I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento, mutilati ed invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1<sup>a</sup> alla 5<sup>a</sup>;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

4. Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare.



## ARTICOLO 7

### ***INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE***

1. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica e il parametro di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento.



## **ARTICOLO 8**

### **MODALITA' ATTUATIVE**

1. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.

2. Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

3. Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

4. In sede di dichiarazione il richiedente si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla prestazione o al servizio agevolati.

5. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.

6. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

---

## **ARTICOLO 9**

### **DEROGHE**

**In deroga al precedente articolo 4, questo Comune, nell'ambito della propria autonomia, può tener conto ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui all'articolo 2, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata.**

## **ARTICOLO 10**

### **COMPETENZE**

1. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.

2. Spetta, altresì, al responsabile del servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

3. Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del servizio potrà richiedere la documentazione necessaria.



**ARTICOLO 11**  
***NORME INTEGRATIVE***

**1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.**

**2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applicano le normative sopraordinate.**

\_\_\_\_\_

**ARTICOLO 12**  
***PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO***

**1. Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.**